

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 23 marzo 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 15/2020

“EMERGENZA COVID-19”

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22.3.2020

In data 22.3.2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.3.2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, che viene allegato alla presente circolare.

Le disposizioni del Decreto producono effetto sin da oggi, lunedì 23 marzo, e fino al 3 aprile.

Tuttavia il Decreto prevede espressamente che le imprese le cui attività sono sospese possano completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.

In particolare, continueranno a restare aperti i supermercati, i negozi di generi alimentari e di prima necessità, così come le farmacie, i servizi bancari, postali e assicurativi, nonché i servizi pubblici essenziali come i trasporti. Al di fuori delle attività essenziali e delle attività produttive rilevanti per il Paese, il lavoro sarà consentito solo in modalità *smart working*.

L'articolo 1, lettera a), del Decreto esclude dalla sospensione le attività professionali, ricordando altresì che, per le attività commerciali, continua a trovare applicazione quanto disposto dal precedente D.P.C.M. dell'11.3.2020.

Viene indicato, all'allegato 1, l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali che possono continuare ad essere svolte: il suddetto elenco, tuttavia, potrà essere modificato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

È inoltre fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso da quello

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

nel quale attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta emergenza o per motivi di salute. Non è quindi più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Inoltre, il decreto:

- ammette lo svolgimento delle altre attività che sono comunque funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto;
- ammette lo svolgimento delle attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali;
- consente l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari e ogni altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- consente le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto;
- ammette lo svolgimento delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

